963 30 OTT. 2014

CITTA' DI VITERBO

Regolamento per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale

Allegato alla proposta di deliberazione della Struttura alle dirette dipendenze del Segretario Generale n. 1 del 16/05/2014

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 30/10/2014

1163 30 OTT. 2014

INDICE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Riprese audiovisive e diffusione in streaming delle sedute sul sito web istituzionale

Articolo 3 – Riprese fotografiche/audiovisive e diffusione delle sedute effettuata dagli organi di stampa

Articolo 4 – Riprese fotografiche/audiovisive effettuata dal pubblico che assiste alle sedute

Articolo 5 – Limitazioni alle riprese fotografiche/audiovisive

Articolo 6 – Norme finali

Articolo 7 – Entrata in vigore

3 0 OTT. 2014

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripresa fotografica/audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, al fine di garantire la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa e per promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune di Viterbo, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".
2. Le finalità di cui al comma 1 sono prioritariamente realizzate tramite l'attività di ripresa audiovisiva effettuata direttamente dall'amministrazione comunale con le modalità di cui all'art. 2. Le riprese fotografiche e/o audiovisive possono essere effettuate anche dagli organi di stampa, secondo le modalità e le condizioni di cui all'articolo 3, nonché dal pubblico che assiste alle sedute del Consiglio, con propri mezzi, con le modalità e alle condizioni indicate all'articolo 4.

Articolo 2 – Riprese audiovisive e diffusione in streaming delle sedute sul sito web istituzionale

1. Il Comune di Viterbo, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche in modalità streaming sul proprio sito web istituzionale, anche tramite piattaforme tecnologiche di provider privati, utilizzando preferibilmente servizi gratuiti anche comportanti una presenza pubblicitaria, purchè non invasiva e corretta. Le registrazioni saranno archiviate annualmente al fine di poter renderne disponibile la visione dal sito istituzionale dell'Ente.
2. Dovrà essere fornita preventiva informazione a tutti i partecipanti dell'esistenza di videocamere, mediante l'apposizione di appositi cartelli recanti, in forma chiara e sintetica, l'avviso circa la presenza delle telecamere e della diffusione in diretta streaming delle immagini della seduta.
3. Le telecamere impiegate per la ripresa devono essere orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare la postazione riservata ai componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.
4. In materia di tutela della riservatezza si applicano le disposizioni del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e quelle di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
5. Ai sensi del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", il Comune di Viterbo è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente articolo.
6. Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web del Comune è parimenti individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.
7. Le riprese delle sedute del Consiglio Comunale, oltre che in modalità streaming, possono essere effettuate, anche dal personale dell'Ufficio Stampa nello svolgimento dei compiti istituzionali di informazione, documentazione e divulgazione dell'attività dell'Ente.

Articolo 3 – Riprese fotografiche/audiovisive e diffusione delle sedute effettuata dagli organi di stampa

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale da parte degli operatori degli organi di stampa, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono di norma consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del titolo XII, Capo I del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e nel rispetto del Codice di deontologia relativo all'attività giornalistica di cui all'art. 139 del Codice. Ogni responsabilità per eventuali violazioni in materia di trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine, è, pertanto, imputabile a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che effettuano le riprese.
2. I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti radio/televisive che intendono effettuare le riprese, devono accreditarsi presentando al Presidente comunicazione di tale intendimento, anche verbalmente, immediatamente prima dell'inizio della seduta.
3. L'attività di ripresa non può in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio si avvale comunque dei poteri conferitigli dalla legge e dal regolamento

per il funzionamento del Consiglio comunale, per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva, non interferiscano con i lavori consiliari pregiudicandone l'ordinato svolgimento.

4. Gli amministratori e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Articolo 4 – Riprese fotografiche/audiovisive effettuata dal pubblico che assiste alle sedute

1. Le riprese delle sedute consiliari possono essere effettuate anche da persone presenti tra il pubblico che assiste ai lavori del Consiglio, con propri mezzi e senza la possibilità di allaccio alla rete elettrica del Comune, purchè i Consiglieri e il pubblico presenti siano stati debitamente informati all'inizio della seduta dal Presidente del Consiglio, di tali riprese e delle successive modalità di diffusione.
2. La diffusione delle riprese di cui al comma 1 devono realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.
3. Per poter effettuare le riprese i soggetti di cui al comma 1 devono essere espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale a seguito della presentazione, anche immediatamente prima dell'inizio della seduta, di una richiesta contenente:

a) le generalità di colui che effettua la ripresa;
b) le modalità e le finalità (documentaristica, divulgativa, informativa) delle riprese;
c) le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita ecc.)
d) una dichiarazione con la quale colui che effettua la ripresa assume i seguenti obblighi:

- di trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo/fotografico realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- di rispettare le norme del presente regolamento anche per quanto concerne il divieto di interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento delle sedute consiliari;
- di non utilizzare le immagini a scopo di lucro, ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza;
- di astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto del documento audiovisivo realizzato.

4. Il presidente del Consiglio, acquisita la richiesta e valutate le finalità, autorizza l'effettuazione delle riprese. L'autorizzazione rilasciata comporta, per chi effettua le riprese, il rispetto degli obblighi sopra richiamati ed in particolare l'assunzione di responsabilità in caso di violazione delle norme di legge di cui al comma 2.

Articolo 5 – Limitazioni alle riprese fotografiche/audiovisive

1. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente regolamento, ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la cui indebita divulgazione possa ledere la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermo restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale.
2. In ogni caso il Presidente del Consiglio, al fine di prevenire la indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alla finalità del dibattito.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D. lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Articolo 6 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", nonché, per i profili ad esso attinenti, le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

983 30 OTT. 2014

2. La presente disciplina non si applicar alle commissioni consiliari.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.